



CIRCOLARE N. 8

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il Direttore Generale

prot. 1268
CL. 2813.04.1.1

A tutte le Direzioni Regionali
e gli Istituti Periferici
Ai Poli Museali
Loro sedi

e, p.c. Al Segretariato Generale
All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: Art. 117, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: servizi di informazione, di guida e assistenza didattica.

Con la presente si rende noto a codesti Uffici che la Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma ha posto un quesito all'Ufficio Legislativo del Ministero a seguito di ispezioni da parte della Polizia provinciale di Roma che ha rilevato irregolarità per l'espletamento di servizi aggiuntivi, in particolare per quanto attiene al servizio di informazione, di guida e assistenza didattica per singoli e per gruppi tramite archeologi o storici dell'arte, in violazione della L.R. 19 aprile 1985, n. 50, che prevede il possesso del "patentino".

La questione è stata posta in particolare per il caso delle presunte situazioni di irregolarità rilevate dalla predetta Polizia in merito all'attività svolta dalla società concessionaria presso il Colosseo.

L'Ufficio Legislativo con nota n. 5587 del 9 aprile 2013 ha fornito il proprio parere sull'argomento precisando che gli operatori didattici, a differenza delle guide turistiche, non esercitano una libera professione ma svolgono "i servizi di guida e assistenza didattica" alle dipendenze della società concessionaria. Gli stessi, peraltro, ricevono direttive sui contenuti della visita dalla Soprintendenza e svolgono i servizi indossando un cartellino di riconoscimento con il logo e il nome della Soprintendenza. Ritiene, inoltre, che gli operatori didattici non necessitano dell'abilitazione alla professione di guida turistica, in quanto risultano autorizzati all'espletamento dei servizi per il pubblico, ai sensi degli artt 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Amministrazione cui pertengono i luoghi della cultura.





CIRCOLARE N.

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il Direttore Generale

Si osserva che la pretesa necessità che la citata attività sia riservata ai soli operatori in possesso del patentino regionale sembrerebbe non conforme ai principi comunitari vigenti in materia, contenuti nelle direttive comunitarie n. 36/2005 CE (sul riconoscimento delle qualifiche professionali) e n. 123/2006 CE (c.d. Direttiva Servizi) che sanciscono la libera prestazione dei servizi offerti dalle guide turistiche.

L'Ufficio Legislativo, in conclusione, ritiene che la tesi che gli operatori didattici siano legittimati a svolgere i servizi al pubblico loro affidati ai sensi degli artt 115 e 117 del Codice, indipendentemente dalla titolarità di un patentino di guida turistica rilasciato in base alla legge regionale n. 50 del 1985, risulta conforme ai suindicati principi comunitari.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria BUZZI

AP

